



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

### **ECONOMICO-FINANZIARIO**

<b>NUMERO GENERALE</b>	641
<b>DATA</b>	21/11/2024

#### **OGGETTO :**

**AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO), PER GLI UFFICI DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO SINTEL E-PROCUREMENT DI ARCA S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA . PERIODO DAL 31/12/2024 FINO AL 31/12/2029.**

**DETERMINA A CONTRATTARE E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS. 36/2023.**

**CPV: 66518100-5 - CIG: B45607FE71**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 02/05/2024 inerente l'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la deliberazione assembleare n. 7 in data 02/05/2024 inerente l'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2024/2026;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 553 del 22-11-2019, con la quale il servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Comunità Montana di Valle Camonica veniva aggiudicato alla Società Nord Broker S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS);

CONSIDERATO che in data 31/12/2024 avrà termine l'incarico di brokeraggio assicurativo affidato alla società Nord Broker S.r.l.;

CONSIDERATE altresì le varie problematiche di ordine interpretativo, procedurale, e oggettive che si pongono, anche per effetto della mutevolezza della normativa, è ritenuto necessario dotarsi di un servizio di consulenza specializzata per l'attività degli uffici dell'Ente;

CONSIDERATO che la società Nord Broker S.r.l. presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperta nel ramo assicurativo, avendo già svolto presso Enti Locali prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo;

PRECISATO che il servizio prestato non comporta spese o oneri a carico dell'Ente, in quanto la remunerazione del broker viene corrisposta direttamente dalle compagnie di assicurazione che erogano le coperture sottoscritte, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

CONSIDERATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, che alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;
- che il broker svolge attività di assistenza e consulenza finalizzate all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei per l'Ente, di assistenza nella fase di gara e nella successiva esecuzione di tutti i lotti dell'appalto assicurativo, compresa l'interfaccia - favorevole all'Ente - tra questo e le compagnie nella gestione dei sinistri e ciò ha reso sempre più frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale già disciplinata dalla L. n.792/1984 e oggi prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni al broker assicurativo, qualora le stesse non dispongano al loro interno la professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs. n.209/2005 e s.m.i., il quale prevede che "l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- l'attività del broker garantisce la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soggetta; il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine di condurre azioni di studio e valutazione delle peculiari necessità di ogni singolo Ente e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi dell'Ente, di assistere quest'ultimo nella redazione dei

documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione degli eventuali sinistri;

RITENUTO pertanto opportuno continuare a servirsi, da parte di questa Amministrazione, del servizio di brokeraggio assicurativo, non disponendo al proprio interno di personale dotato di professionalità tale da garantire lo svolgimento dell'attività di cui trattasi;

RILEVATO ALTRESÌ che l'apporto del Broker appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le ampie conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e discernere le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori formule assicurative disponibili sul mercato;

CONSIDERATO che le attività di assistenza e consulenza sono opportune e convenienti per l'Ente e che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, attraverso il riconoscimento da parte della Compagnia Assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione relativa al premio del contratto concluso, il cui valore rimane comunque immutato, nulla essendo ulteriormente dovuto da parte dell'Ente;

ATTESO altresì che: "il broker assicurativo svolge - accanto all'attività di mediatore - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurato nella fase che precede la messa in contatto con l'assicurazione, durante la quale agisce per iniziativa dell'assicurato e come suo consulente, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni per lui più convenienti, tale attività non investe solo la fase genetica, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale" - cfr. Cassazione sez. III civ. n. 25167/2018;

VISTE:

- la sentenza Tar Pescara n.397 del 26 luglio 2006, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla Compagnia aggiudicatrice della gara, senza alcun ulteriore incremento dei premi;
- le sentenze Corte Cassazione n.12973/2010 e Corte dei Conti Sicilia n.439/2013 che confermano quanto sostenuto nella sentenza sopra-citata;

DATO ATTO pertanto che, come da pacifica convergenza di giurisprudenza amministrativa e contabile, la suddivisione dei costi di provvigione tra procuratori esterni ed interni non apportano alcun vantaggio per l'Ente, (ex multis, Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, Sentenza n.179/2008/A depositata in Segreteria il 17.4.2008 "Il costo finale del contratto, per l'assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. "puro"

(calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi c.d. "di acquisizione" (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte. Ora, per quel che riguarda in particolare i costi di acquisizione, essi sono calcolati dall'assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente (l'impiegato interno ovvero il broker, esterno) e anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere gestito da un'agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga quest'ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti)";

CONSIDERATO che il compenso spettante per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto all'intermediario assicurativo direttamente dalle Compagnie Assicuratrici di volta in volta incaricate, nei limiti della percentuale sui premi di assicurazione stipulati nel periodo di riferimento e che tale compenso sarà parte del premio pagato alle compagnie di assicurazione e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente;

RILEVATO che ai soli fini di determinazione della normativa applicabile ai fini dell'affidamento, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere - più precisamente, dei premi imponibili relativi al 2023 - è inferiore ad € 140.000,00 soglia entro la quale, ex art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), è consentito ricorrere all'affidamento diretto;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo intercorrente tra il 31-12-2024 ed il 31-12-2029;

RILEVATO altresì che l'affidamento in oggetto non è stato ripartito in lotti funzionali, in quanto, considerati il valore e l'oggetto della prestazione, l'affidamento è già accessibile alle micro, piccole e medie imprese;

RILEVATO che con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. n.626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n.123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/2008, è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, essendo l'attività oggetto del presente affidamento un servizio di natura intellettuale;

TENUTO CONTO che nel corso degli anni intercorsi si è sempre riscontrata una proficua attività di collaborazione con l'attuale broker assicurativo, ragion per cui si ritiene di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo, a valere sul periodo 31-12-2024 al 31-12-2029, alla ditta Nord Broker S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986;

TENUTO CONTO ALTRESÌ CHE:

- l'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, salvo quanto previsto al punto 4 dello stesso art. 49;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n.4, al paragrafo 3.6. specifica le condizioni di applicazione dello stesso principio di rotazione, mentre al paragrafo 3.7. chiarisce che:

a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente;

b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

c) la motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

CONSIDERATO che, rispetto a quanto appena asserito, più dettagliatamente:

- in relazione alla presente procedura di affidamento diretto l'Amministrazione ha condotto un'analisi finalizzata a verificare l'attuale assetto del mercato di riferimento per l'acquisizione del servizio in oggetto, dalla quale si evince trattarsi di settore caratterizzato da un numero molto limitato di operatori economici, condizione dovuta alla particolare tipologia del servizio stesso che, per propria natura, richiede una particolare qualificazione professionale e conoscenza del mercato assicurativo, difficilmente riscontrabile in soggetti non specificamente rivolti al settore assicurativo della Pubblica Amministrazione e, ancor di più, degli Enti Locali di medie dimensioni;

- che nel recente passato il servizio di brokeraggio è stato assolto dalla ditta Nord Broker S.r.l. con piena soddisfazione per l'Ente in quanto l'attività svolta dallo stesso ha garantito rilevanti ed evidenti risultati positivi, fornendo un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d'appalto;

- che nel pregresso affidamento Nord Broker Srl dimostrava di saper rispondere alle questioni sottoposte dall'Ufficio in tempi ristretti e certi e con un grado di precisione e preparazione tecnico-giuridica tali da ritenerle adeguatamente rispondenti alle esigenze dell'Ente;
- è indiscutibile l'encomiabile competenza e professionalità del medesimo operatore dimostrate in occasione della gestione del rapporto contrattuale in essere, avendo la società assistito la Comunità Montana di Valle Camonica nel governo del pacchetto polizze e nella gestione dei sinistri con particolare puntualità, trasparenza ed efficienza, eseguendo a regola d'arte tutte le prestazioni dedotte in contratto e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'affidamento alla ditta uscente consente di dare una sostanziale continuità gestionale ed amministrativa ai contratti assicurativi in essere con le diverse Compagnie, condizione che consente notevoli economie in termini d'impegno di tempo ed energie rispetto, invece, ad un eventuale affidamento ad altro e diverso soggetto di tutta la gestione, sia in termini documentali-informatici che di trasferimento del "know how" operativo ed amministrativo sulle numerose pratiche pendenti;
- la tipologia di prestazione dedotta in contratto presuppone una competenza particolarmente qualificata e specialistica sul piano professionale e, nella sostanza, afferisce ad una prestazione di natura consulenziale/intellettuale rispetto alle tipiche fattispecie contrattuali di appalti di servizi e forniture: sicché il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale – come anche riconosciuto da ANAC nelle linee guida 4 del 1.3.2018 – e l'acclarata significativa professionalità e conoscenza del mercato di riferimento da parte della ditta Nord Broker S.r.l. costituiscono elementi prioritari nella scelta del procedimento di individuazione dell'affidatario, considerato che la stessa opera da oltre 25 anni nel settore del brokeraggio assicurativo specificamente rivolto ad Aziende ed Enti pubblici, ad oggi rivolto ad oltre 150 importanti soggetti (tra cui Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province, Società a partecipazione pubblico-privato, Fondazioni);

**CONSIDERATO che:**

- l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, essa è stata compiuta tenendo conto del grado di soddisfazione maturato con riferimento al precedente rapporto contrattuale;

**RITENUTO che,** nel garantire i principi di equa ripartizione degli affidamenti e della rotazione, non si possa prescindere dalle specifiche esigenze dell'ente,

che nel caso specifico afferiscono alla necessità garantire le coperture assicurative dell'Ente, e dalla considerazione altresì degli importi valutati ai fini della determinazione delle soglie di cui Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

#### VISTI:

- l'art.109 del D.Lgs 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni) che disciplina il "Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" e il Regolamento Isvap ora IVASS n.5 del 16 ottobre 2006 "Disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5)";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

#### DATO ATTO CHE:

- In base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 (convertito con L. n. 94 del 6.7.2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti Locali sono ora tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P. A. (MEPA) CONSIP, ovvero ad altri mercati elettronici.
- Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95 del 2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

#### CONSIDERATO che :

- il valore complessivo assumibile della fornitura, per la sola individuazione della procedura corretta da seguire, è valutabile in un importo inferiore a € 140.000,00;
- il D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere

all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

- la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- il parere della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 02 luglio 2013 n. 312 sancisce che la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è una vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge rispetto al MEPA (Mercato Elettronico della PA);

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ;

DATO ATTO CHE trattasi di acquisizione di servizio di importo complessivo inferiore a 140.000 € si ritiene conveniente per l'ente l'esercizio della facoltà concessa dall'art. 50 del codice dei contratti, e quindi di procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;

RITENUTO di dover approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiranno la documentazione della RDO:

- "Schema offerta economica" Allegato 1;
- "Disciplinare di incarico" Allegato 2;

VISTA la comunicazione della Nord Broker S.rl. In data 28 ottobre 2024, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 0012462 del 11 novembre 2024, intesa ad ottenere la conferma dell'incarico di brokeraggio per un ulteriore periodo;

CONSIDERATO che le prestazioni di consulenza fornite dalla società hanno consentito di ottenere significativi miglioramenti delle condizioni contrattuali delle polizze stipulate dall'Ente;

RILEVATO che il suddetto rapporto instaurato con l'Ente ha natura prevalentemente fiduciaria;

EVIDENZIATA l'opportunità di rinnovare la collaborazione con la sopracitata società Nord Broker S.r.l., che grazie alla approfondita competenza in materia, risulta aver operato con piena soddisfazione dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere in merito ottemperando alle disposizioni legislative in materia;

DATO ATTO CHE, come previsto all'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una

convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 183 commi 6 e 7 del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente: B45607FE71 e che:

- l'appaltatore, il sub-appaltatore e il sub-contraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- Il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente

all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

## **DETERMINA**

1. di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo - periodo dal 31/12/2024 fino al 31/12/2029, per gli uffici della Comunità Montana di Valle Camonica mediante il mercato elettronico SINTEL E-PROCUREMENT di ARCA s.p.a. - Regione Lombardia;
2. di aggiudicare alla società Nord Broker S.r.l., con sede legale in Via Alabarde 1, Darfo Boario Terme (BS), (P. IVA 02538210986 - C. F. 02538210986 - Iscrizione Albo Broker - Sezione B Registro Unico degli Intermediari RUI al n. B000014413) , la fornitura del "servizio di brokeraggio assicurativo" come meglio si specifica nel disciplinare d'incarico;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite il Mercato della Pubblica amministrazione;
4. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che andranno a fare parte della documentazione dell'affidamento diretto:
  - "Schema offerta economica" Allegato 1;
  - "Disciplinare di incarico" Allegato 2;
5. di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: B45607FE71;
6. di dare atto che l'incarico suddetto non comporta alcun onere finanziario per la Comunità Montana di Valle Camonica;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico-Finanziario  
**Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.**



# Comunità Montana di Valle Camonica

**Allegato alla Determinazione N° 641 del 21/11/2024**

<b>OGGETTO :</b>	<b>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO), PER GLI UFFICI DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO SINTEL E-PROCUREMENT DI ARCA S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA . PERIODO DAL 31/12/2024 FINO AL 31/12/2029. DETERMINA A CONTRATTARE E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS. 36/2023. CPV: 66518100-5 - CIG: B45607FE71</b>
------------------	---

---

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 21/11/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.

---



**Comunità  
Montana  
di  
Valle  
Camonica**

# **DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**TRA**

La **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA** con sede in Breno, Piazza Tassara, 3, Codice Fiscale e Partita Iva 01766100984 successivamente indicata come **COMUNITÀ MONTANA**

**E**

la **NORD BROKER S.r.l.** con sede in Darfo B.T., (BS) - Via Alabarde, 1, Iscrizione Albo Broker - Sezione B Registro Unico degli Intermediari RUI al n°B000014413, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02 538 210 986), successivamente indicata come **BROKER**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO**

Oggetto del presente disciplinare è l’affidamento al **BROKER** dell’incarico di brokeraggio nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi alle coperture assicurative della **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA**.

### **ART. 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER**

Per lo svolgimento dell’incarico, oggetto del presente contratto, il **BROKER** eseguirà le seguenti prestazioni:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi a cui è soggetta la **COMUNITÀ MONTANA**;
- analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio oggetto del presente capitolato;
- analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all’efficacia e all’economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze della **COMUNITÀ MONTANA**;
- comparazione normativa ed economica con tipologie contrattuali alternative disponibili sui mercati;
- formulazione di un programma assicurativo organico e rispondente alle effettive esigenze di protezione della **COMUNITÀ MONTANA**;
- relazione periodica sulla gestione del programma assicurativo della **COMUNITÀ MONTANA** con aggiornamento costante sull’analisi dei rischi e delle relative coperture;
- predisposizione dei capitolati speciali d’appalto base per le procedure di selezione del contraente che la **COMUNITÀ MONTANA** riterrà di indire per l’assunzione di polizze assicurative;
- individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di
- selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con la **COMUNITÀ MONTANA**;
- tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della **COMUNITÀ MONTANA**;
- analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione alla **COMUNITÀ MONTANA** delle novità proposte dalle compagnie d’assicurazione;
- assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze ai sensi del successivo Articolo 3, pagamento dei premi, segnalazioni degli eventuali adempimenti

Piazza F. Tassara, 3  
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011  
Fax +39.0364.22629-22544  
C.F.-PIVA n. 01766100984

[www.cmvallecamonica.bs.it](http://www.cmvallecamonica.bs.it)  
[info@cmvallecamonica.bs.it](mailto:info@cmvallecamonica.bs.it)





Comunità  
Montana  
di  
Valle  
Camonica

obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell'ammontare delle retribuzioni erogate dalla COMUNITÀ MONTANA al fine del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia di assicurazione) e delle modalità per le relative risoluzioni

- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
- elaborazione di un rapporto periodico sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- obbligo incondizionato di sottoporre a preventiva approvazione formale della COMUNITÀ MONTANA i piani, i suggerimenti, le soluzioni o qualsiasi altra argomentazione proposti dalla società e destinati a modificare lo stato delle polizze;
- intendimento di operare in nome, per conto ed in rappresentanza della COMUNITÀ MONTANA e comunque nel pieno rispetto degli scopi perseguiti dalla stessa COMUNITÀ MONTANA, evitando atteggiamenti lesivi all'immagine ed agli interessi della COMUNITÀ MONTANA.

### ART. 3 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE

Il Broker assume l'impegno di avvisare tempestivamente la COMUNITÀ MONTANA dei rinnovi dei premi man mano che verranno a scadere al fine di evitare scoperture e la COMUNITÀ MONTANA provvederà a versare i premi dovuti entro i termini previsti dalle polizze.

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della COMUNITÀ MONTANA, nei termini e con le modalità convenuti con la Compagnia stessa.

Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà alla COMUNITÀ MONTANA le Polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle società di assicurazione, debitamente quietanzate o, in mancanza, un certificato attestante la copertura del rischio.

### ART. 4 - COMPENSI

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare **non prevedono oneri** a carico della COMUNITÀ MONTANA. Il Broker sarà compensato, secondo consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulate le coperture assicurative della COMUNITÀ MONTANA.

### ART. 5- DURATA DEL CONTRATTO

Il presente incarico avrà durata di anni cinque a decorrere dal 31-12-2024 fino al 31-12-2029 e in tale data cesserà senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti.

La COMUNITÀ MONTANA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in caso di non osservanza da parte del Broker degli obblighi di Legge.

### ART. 6 - GARANZIE

NORD BROKER S.r.l., con specifico riferimento al D. Lgs. 209 del 07.09.2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, dichiara di avere in corso apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del mandato conferitole dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

### ART. 7 - INFORMATIVE CONTRATTUALI

In riferimento al Regolamento IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n°8/2015 relativo alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti con clienti e intermediari che prevede che le imprese assicurative implementino una serie di misure volte a ridurre gli adempimenti formali e a semplificare la modulistica nell'ambito dei rapporti contrattuali tra imprese d'assicurazione, intermediari e clientela, favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici online, la

Piazza F. Tassara, 3  
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011  
Fax +39.0364.22629-22544  
C.F.-PIVA n. 01766100984

[www.cmvallecamonica.bs.it](http://www.cmvallecamonica.bs.it)  
[info@cmvallecamonica.bs.it](mailto:info@cmvallecamonica.bs.it)





**Comunità  
Montana  
di  
Valle  
Camonica**

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA esprime il proprio consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico.**

**ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il BROKER, ai sensi della Legge 13.08.2010 nr. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, ha comunicato che il conto corrente dedicato sul quale far transitare i corrispettivi del presente appalto e' il seguente:

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Boario Terme (Codice IBAN: IT30W056965444000005100X91) sul Conto Corrente n°000005100X91 intestato NORD BROKER S.r.l.**

Il BROKER ha comunicato inoltre che i soggetti abilitati ad operare sul conto corrente dedicato sono:

- Baisini Giacomino, nato a Darfo B.T. (BS) il 06-05-1961 codice fiscale: BSNGMN61E06D251Y;
- Baisini Giuseppina, nata a Darfo B.T. (BS) il 24-03-1968 codice fiscale: BSNGPP68C64D251O.

Il BROKER assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010, nr. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del citato articolo 3 della L. nr. 136/2010.

Il BROKER si obbliga a dare immediata comunicazione alla COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria .

Breno, il 19/11/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
(Rag. Giuseppe Maffessoli)**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993.

Piazza F. Tassara, 3  
25043 BRENO (BS)

Tel. +39.0364.324011  
Fax +39.0364.22629-22544  
C.F.-PIVA n. 01766100984

[www.cmvallecamonica.bs.it](http://www.cmvallecamonica.bs.it)  
[info@cmvallecamonica.bs.it](mailto:info@cmvallecamonica.bs.it)



**Oggetto: Offerta per servizio di brokeraggio assicurativo mediante ARIA-Sintel periodo dal 31-12-2024 fino al 31-12-2029 (CIG B45607FE71)**

**OFFERTA ECONOMICA**

il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)* \_\_\_\_\_

dell'operatore economico: \_\_\_\_\_

luogo *(comune italiano o stato estero)* \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

sede legale

CAP:

Partita IVA:

Vista la Procedura ID n°192138093 del 19/11/2024

**PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA**

per l'affidamento mediante Aria-Sintel del servizio di brokeraggio assicurativo dal 31-12-2024 fino al 31-12-2029

Al prezzo complessivo di euro \_\_\_\_\_ (in cifre)

Diconsi euro \_\_\_\_\_ (in lettere)

PER LE CONDIZIONI DI DETTAGLIO SI RINVIA AL DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA RDO, CHE QUI SI INTENDE RICHIAMATO IN OGNI SUA PARTE.

Documento da sottoscrivere digitalmente

Allegare copia fotostatica documento di identità in corso di validità